

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1080

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, BODRATO, BIANCHI, BONALUMI, CARLOTTO,
GAROCCHIO, LOMBARDO, MANCINI VINCENZO, PATRIA,
PUMILIA, VISCARDI**

Presentata il 21 dicembre 1983

Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame, concernente il riordino della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, si propone di adeguare la disciplina previdenziale dei dottori commercialisti ai principi ed agli istituti che si sono affermati e consolidati recentemente nel settore della previdenza dei liberi professionisti, nonché di introdurre correttivi alla normativa vigente.

Detta Cassa è stata istituita con la legge 3 febbraio 1963, n. 100; alcune variazioni alla norma originaria sono state apportate dapprima con la legge 12 marzo 1968, n. 410, e successivamente con la legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che ha innovato profondamente il sistema previdenziale della stessa.

Lo schema normativo in esame, imposto dal mutare dei tempi e dalla esigenza di garantire pensioni veramente da inquadarsi sul « previdenziale », prevede il superamento delle anomalie esistenti adeguandosi ai principi delle leggi di riforma recentemente approvate per la previdenza degli avvocati, degli ingegneri e dei geometri (tuttora *in itinere*).

Le principali innovazioni riguardano:

a) la formula di calcolo della pensione, sostituendo al sistema della trasformazione in rendita del montante finanziario delle somme accreditate sul conto individuale, un sistema proporzionale (in misura pari - salvo casi particolari - all'1,75 per cento per ogni anno di contribuzione) alla media dei redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF nel decennio precedente il pensionamento, rivalutati - limitata-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente al 75 per cento - secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

b) l'entità della contribuzione, non più indifferenziata, stabilita in misura pari al 10 per cento (ridotta al 3 per cento per la parte di reddito superiore a 40 milioni) del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF a cui si aggiunge, a decorrere dal terzo anno, una quota integrativa pari al 2 per cento del volume annuo d'affari ai fini dell'IVA; è stabilito inizialmente un contributo annuo minimo di lire 720.000 derivante dal reddito IRPEF e di lire 216.000 derivante dal volume d'affari IVA;

c) la rivalutazione annuale dei predetti contributi minimi secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d) il riferimento per la rivalutazione annuale delle pensioni all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati anziché all'indice ISTAT per la scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria;

e) la modifica dei requisiti per il diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia (65 anni di età e 30 anni di contribuzione anziché 25) e della pensione di invalidità e ai superstiti di iscritto (10 anni di iscrizione e contribuzione anziché 5);

f) l'istituzione della pensione di anzianità con 35 anni di effettiva iscrizione

e contribuzione, qualunque sia l'età, previa cancellazione dall'albo professionale e della pensione di inabilità all'assicurato con almeno 10 anni di iscrizione e contribuzione la cui capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale;

g) la trasformazione del sistema tecnico di gestione della Cassa in un sistema di ripartizione prevedendo l'istituzione di un fondo di riserva di ammontare non inferiore a due annualità dell'importo delle pensioni in pagamento; come logica conseguenza di tale impostazione il patrimonio netto della Cassa andrebbe a costituire il primo contributo al fondo di riserva per le prestazioni.

La presente proposta di legge contiene inoltre alcune norme di collegamento con il sistema attualmente vigente necessarie per consentire il riconoscimento dei diritti quesiti e per risolvere alcuni problemi di ordine transitorio.

La stretta correlazione prevista tra i principali elementi di natura previdenziale (contributi e prestazioni) e il reddito permette infine di affermare che un ulteriore effetto della normativa in esame è da attendersi in termini di forte incentivo alla sincerità fiscale.

L'intervento legislativo che qui si propone appare adeguato ai principi generali già impostati dal Parlamento; desiderato dalla categoria; tempestivo in considerazione della possibile evoluzione non favorevole della attuale situazione finanziaria della Cassa; privo di oneri per la collettività; conforme agli indirizzi di politica tributaria.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Prestazioni).

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

- 1) indennità *una tantum*;
- 2) provvidenze straordinarie.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*.

ART. 2.

(Pensione di vecchiaia).

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - quale risulta dalle dichiarazioni presenta-

te nei dieci anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,30 per cento per lo scaglione da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia per il periodo in cui resta iscritto all'albo dei dottori commercialisti, ha diritto a una pensione pari a due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno tre anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei tre anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per

ognuno di tali anni, alla percentuale di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa e con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al due per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.

ART. 3.

(Pensione di anzianità).

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo dei dottori commercialisti ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

ART. 4.

(Pensione di inabilità).

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa

di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di iscrizione successiva, le interruzioni nella iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

ART. 5.

(Pensione di invalidità).

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della

profesione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

ART. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).

Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal Consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché questo ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione a contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reinscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, comma primo, lettera *b*). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Nell'ipotesi di cui al comma settimo dell'articolo 2 la pensione di reversibilità è liquidata in percentuale senza tener conto della riduzione di un terzo applicata all'iscritto.

ART. 8.

(Pagamento delle pensioni).

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

ART. 9.

(Erogazioni a titolo assistenziale).

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti

alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.

Ad accertare lo stato di bisogno è competente il Consiglio di amministrazione.

Il trattamento di assistenza può essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dal Comitato dei delegati su proposta del Consiglio di amministrazione.

ART. 10.

(Contributo soggettivo).

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;

b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

Il contributo previsto al primo comma è dovuto anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal secondo comma.

Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, il contributo di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

ART. 11.

(Contributo integrativo).

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

La maggiorazione di cui al primo comma non è soggetta all'IRPEF né all'IVA e non costituisce reddito professionale.

ART. 12.

(*Reddito professionale*).

Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 13.

(*Variabilità dei contributi*).

La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), e il contributo minimo, di cui al secondo comma dello stesso articolo, possono essere variati ogni quattro anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa e della integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite com-

preendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

ART. 14.

(Soppressione dei contributi).

Con la stessa decorrenza indicata al primo comma del precedente articolo, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione all'andamento finanziario della Cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988. Sempreché non sia intervenuta una riforma generale sulla materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

ART. 15.

(Rivalutazione dei redditi).

La entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quinto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il Consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario della Cassa.

ART. 16.

*(Rivalutazione delle pensioni
e dei contributi).*

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal primo gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su richiesta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al sesto comma dell'articolo 2 e al primo comma dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al secondo comma del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo

di lire 100.000 per il primo e secondo, e di lire 10.000 per il terzo.

In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma precedente, la variazione percentuale verrà determinata prendendo per base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981.

ART. 17.

*(Comunicazioni obbligatorie
alla Cassa - Sanzioni).*

Tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

In caso di morte, la denuncia dell'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al dieci per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al cinquanta per cento

del contributo dovuto e nel terzo caso pari al cento per cento del contributo evaso.

Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al primo comma.

Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il Consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i dottori commercialisti nonché i pensionati.

ART. 18.

(Pagamento dei contributi).

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo comma, e all'articolo 11, terzo

comma, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 19.

(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni).

La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

ATR. 20.

(Controllo delle comunicazioni).

La Cassa ha facoltà di esigere dallo iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di 90 giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 21.

(Restituzione dei contributi).

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10 nonché delle somme maturate nel conto individuale ai sensi della precedente normativa, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti per il primo ed alla data di entrata in vigore della presente legge per le seconde.

Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 7 e il

rimborso risulti inferiore a lire 3 milioni, questo è integrato a tale importo.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del primo comma può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata in base alle tabelle di cui al secondo comma dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reinscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del dieci per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

ART. 22.

(Iscrizione alla Cassa).

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a norme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto è tenuto a versare oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al secondo comma dell'articolo 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

L'iscrizione alla Cassa non è compatibile con l'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta la iscrizione all'albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

Durante i periodi di attività professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11.

Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.

ART. 23.

*(Esercizio finanziario - Bilanci -
Verifiche tecniche).*

L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al Comitato dei delegati entro il mese di novembre il primo ed entro il mese di giugno il secondo.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare al Collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Comitato dei delegati.

Alla fine di ogni quadriennio il Consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il Consiglio stesso deve assumere le delibe-

re da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il Consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

ART. 24.

(Fondi per la previdenza e l'assistenza).

Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

- a) il fondo per la previdenza;
- b) il fondo per l'assistenza.

Ogni anno dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

- a) per il cinque per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;
- b) per il resto, al fondo per la previdenza.

Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 21.

Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9 e per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 21.

L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulta accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'uno per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

ART. 25.

*(Comunicazioni
per gli anni 1974 e successivi).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, le seguenti notizie:

- a) data di inizio dell'attività professionale;
- b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.

Devono inoltre comunicare i seguenti dati riferiti a ciascun anno dal 1974 in poi:

- 1) reddito professionale dichiarato nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;
- 2) volume di affari dichiarato agli effetti dell'IVA nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

Si applica il disposto dell'ottavo comma dell'articolo 17.

ART. 26.

(Riduzione dell'anzianità di iscrizione).

Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma primo, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992.

Per gli iscritti ai quali è applicabile l'articolo 5, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma primo, è ridotta a quella ivi prevista.

La riduzione è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'età pensionabile, una anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni nel caso previsto dal primo comma e di almeno venti anni nel caso previsto dal secondo comma.

La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

ART. 27.

(Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il progresso decennio).

Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei dieci anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito annuo professionale agli effetti della media di cui al secondo comma dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale rivalutato ai sensi del precedente articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

(Pensioni in corso).

I titolari di pensioni di ogni tipo liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle

facoltà previste dall'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla entrata in vigore della legge stessa rivalutabile ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

ART. 29.

*(Contribuzione integrativa
per il periodo pregresso).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 27, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

La somma del contributo convenzionale e dell'integrazione non può superare, per ciascun anno, il dieci per cento del reddito professionale dichiarato o successivamente definito per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino all'entrata in vigore della presente legge.

L'integrazione può esser rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del quindici per cento annuo. Si applica l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

Ai fini del secondo comma dell'articolo 2 il reddito annuo professionale sarà pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.

ART. 30.

(Riliquidazione delle pensioni).

I titolari di pensione di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della

presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purché entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 27.

L'integrazione contributiva è ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il dieci per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi del precedente articolo 16 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendono esercitare la facoltà di cui al primo comma, l'integrazione è dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilità, e quella anteriore all'anno del decesso dell'iscritto per le pensioni indirette.

La riliquidazione avviene sulla base della anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal secondo comma dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 27 e 29.

Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al primo comma si applica il terzo comma dell'articolo 10. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, può essere loro applicato il nono comma dell'articolo 2, purché facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente all'entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui all'articolo 30, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

ART. 31.

(Pensionati di altra Cassa di previdenza).

La riliquidazione e la maggiorazione della pensione previste dall'articolo 30 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

ART. 32.

(Iscritti in più albi professionali).

L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

La mancata opzione di cui al primo comma comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la liquidazione del conto individuale secondo le norme preesistenti.

Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.

In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

ART. 33.

(Indennità, compensi e rimborsi spese).

L'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è sostituito dal seguente:

« Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai

componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva, sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità e i compensi nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia.

La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata dal Comitato dei delegati ».

ART. 34.

(Disposizione finale).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.